

## VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento (CE) 982/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute sul benessere degli animali e, in particolare, l'art. 4 che prevede il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra le diverse autorità competenti ad effettuare i controlli ufficiali, nonché l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli e, conseguentemente, l'esecuzione di audit per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Regolamento;
- il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2 che individua quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004, il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- l'Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 7 febbraio 2013 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28.8.1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali ad oggetto: "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria.";

DATO ATTO che con L.r. 29.07. 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria, è stata istituita l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria denominata A.Li.Sa., Azienda Sanitaria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502;

## VISTI e RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 3, comma 1, "L'azienda, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'art.2, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e "governance" delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario regionale e le relative attività connesse, tra cui le funzioni di gestione di attività tecnico-specialistiche anche di supporto alle Aziende sanitarie e agli altri Enti del Servizio Sanitario regionale";
- l'art. 3, comma 2, che attribuisce ad a.Li.sa. , tra le altre le seguenti funzioni:
  - ✓ la gestione dei sistemi dei flussi informativi del sistema di auditing e del controllo interno (lett. g),
  - ✓ attività di controllo del Servizio Sanitario regionale realizzato anche con modalità e funzioni ispettive e con la verifica dell'andamento generale dell'attività delle Aziende Sanitarie trasmettendo le proprie valutazioni e proposte e alla giunta regionale (lett. m);
  - ✓ attività di vigilanza e di verifica nei confronti delle Aziende Sanitarie.....o *missis* (lett. n);
  - ✓ monitoraggio delle prestazioni erogate dal SSr che devono rispondere a c

- riteri di appropriatezza e di qualità valutando gli esiti analitici delle funzioni non tariffabili rese dagli erogatori pubblici (lett. o).
- ✓ ogni altra funzione attribuita dalle leggi regionali o dalla Giunta regionale (lett. p);
  - l'art. 4 che individua le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo che la Giunta regionale svolge nei confronti di A.Li.sa.;

DATO ATTO che con DGR n. 7 del 13.11.2017 "Approvazione principi, criteri per l'organizzazione delle Aziende, istituti ed enti del SSR e linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale, ai paragrafi 4 "Principi e criteri del processo organizzativo aziendale" e 6 "Linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale", tra l'altro, sono stati precisati gli ambiti di autonomia di A.Li.Sa., le funzioni di "governance" esercitate nei confronti delle Aziende socio-sanitarie, istituti ed Enti del SSr, nonché i termini e le modalità di rappresentanza ad essa riconosciute quale azienda "capogruppo del SSR.";

PRESO ATTO della deliberazione n. 3 del 14.10.2016 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. "Approvazione della dotazione organica provvisoria dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria ai sensi dell'art. 11, c. 10, della l.R. 29.7.2017, n. 17";

RITENUTO, in attuazione delle previsioni di cui alla Lr 17/2016 sopra richiamati, attribuire all'Azienda Ligure Sanitaria le funzioni di autorità competente regionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 già richiamato;

SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale, Assessore alla Sanità, Politiche Socio sanitarie, Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

#### DELIBERA

Di attribuire all'Azienda Ligure Sanitaria, ai sensi e per gli effetti di cui alla lett. p), comma 2, art. 3 della L.r. 29.7.2016, n. 17, le funzioni di autorità competente regionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 e, A.Li.sa. in particolare è tenuta a :

- a. esercitare compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle ASL;
- b. provvedere all'elaborazione e all'adozione dei piani regionali di controllo;
- c. individuare gli standard di funzionamento delle AC in tema di procedure per lo svolgimento dei controlli, organizzazione interna, ai piani di formazione ecc.;
- d. effettuare il controllo sulle attività delle ASL;
- e. elaborare le rendicontazioni previste,
- f. adottare le misure appropriate alla luce dei risultati degli audit di cui all'art. 4 del Reg. CE 882/2004 dei controlli ufficiali in genere e di ogni altro elemento ritenuto utile al miglioramento del sistema di produzione e controllo,
- g. effettuare i controlli ufficiali di competenza.